

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2019, n. 2253

Regolamento Regionale 03 marzo 2013 n. 9 “Istituzione dell’albo Regionale delle Imprese Boschive”. Approvazione schema di Protocollo operativo tra Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – e INAIL - Direzione generale della Puglia per l’organizzazione di corsi di formazione per operatori forestali.

Il Presidente della regione Puglia con delega all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Conservazione del patrimonio Forestale Regionale” e dalla P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale ed ambientale”, confermata dal dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali svolge compiti di riconoscimento ed iscrizione all’ALBO delle Imprese Boschive ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2009 n. 4 e del Regolamento Regionale n. 9 del 03.05.2013 e s.m.i.;
- la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ai sensi dell’Art. 17 del R.R. 9/2013 cura la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale, attraverso l’avvio di corsi tecnici e professionali in partenariato con istituti di formazione e/o ricerca riconosciuti;
- l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’art. 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. assegna all’Inail, in qualità di Ente pubblico del Sistema Istituzionale, compiti di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l’INAIL, nella sua funzione primaria di tutela del lavoro e della riduzione del fenomeno infortunistico, è impegnato a promuovere ed attivare specifici interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori e svolge attività di studio, progettazione, erogazione di percorsi formativi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro rivolta a tutti i soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
- la Legge Regionale 11.03.2009, n. 4 “*Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)*”;
- la Legge Regionale 10. 12. 2012, n. 37 “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227)*”;

- il Regolamento Regionale 03.05.2013, n. 9 *“Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive”*;
- Il Regolamento Regionale 3 marzo 2016, n. 3 *“modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive”*
- la legge regionale n. 67/2018 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”*;
- la legge regionale n. 68/2018 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”* con la quale è stato previsto, in termini di *“Competenza”*, sul capitolo 121072, in parte spesa, denominato *“Spese per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale. Art. 3 L.R. 37/2012 collegato al CE 3062101”* destinate alle attività di formazione e informazione in campo forestale la somma di euro 30.000,00.
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
- la D.G.R. n. 161 del 30.01. 2019 avente ad oggetto: *“Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”*;
- la D.G.R. n. 1278 del 08.07.2019 avente ad oggetto: *“Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”*;
- la nota della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali prot. 9255 del 17.09.2019 di richiesta di un corso specifico di formazione in materia di sicurezza del lavoro per gli operatori di lavori selvicolturali;
- la nota INAIL prot. n. 10083 del 07.10.2019 di disponibilità ad elaborare il percorso formativo specifico in materia di SSL destinato agli operatori regolarmente iscritti all’Albo delle Imprese Boschive della Regione Puglia mediante la realizzazione di n. 10 corsi di formazione articolati in numero di 12 ore per edizione e con un numero di partecipanti di massimo 35 unità ad un costo per singolo corso pari ad euro 2.400,00;
- la nota di riscontro della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali prot. n. 10120 del 08.10.2019 di accettazione della proposta formativa;
- la nota n. 664 del 06/03/2019 del Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale con la quale è stata autorizzata la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari.

CONSIDERATO che

- A seguito di incontri fra Regione e INAIL è stata verificata la sussistenza delle condizioni per intraprendere un percorso amministrativo comune, finalizzato alla conclusione di un apposito accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.;
- Che l’art. 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016 dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purchè siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- L’orientamento dell’ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. 241/1990 in base al quale : a) lo scopo dell’accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; b) alla base dell’accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità; c) i movimenti finanziari tra i soggetti

devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi; d) il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l'accordo non può essere strumentale all'elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

Tutto ciò premesso e considerato si propone di:

- di approvare lo schema di protocollo per l'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per operatori di lavori selvicolturali fra Regione Puglia ed INAIL ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. riportato nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato al Dirigente di Sezione alla sottoscrizione del precitato protocollo;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative previste, pari a Euro 24.000,00 (ventiquattromila euro), si fa fronte con i fondi del capitolo 121072 *"Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale. Art. 3 L.R. 37/2012 collegato al CE 3062101"*, destinate alle attività di formazione e informazione in campo forestale. — Altri servizi" del Bilancio regionale.

Il Presidente dott. Michele Emiliano sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. f) e k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente Emiliano con delega all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa "conservazione del patrimonio forestale regionale", dal Responsabile della P.O. "Pianificazione e Programmazione Forestale ed ambientale" dal Dirigente della Sezione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali che attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare lo schema di protocollo per l'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per operatori di lavori selvicolturali fra Regione Puglia ed INAIL ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. riportato nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato al Dirigente di Sezione alla sottoscrizione del precitato protocollo;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Codice CIFRA: FOR/DEL/2019/000 25

Regolamento Regionale 03 marzo 2013 n. 9 "Istituzione dell'albo Regionale delle Imprese Boschive". Approvazione schema di Protocollo operativo tra Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e INAIL - Direzione generale della Puglia per l'organizzazione di corsi di formazione per operatori forestali.

ALLEGATO A

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE REGIONALE
PUGLIAREGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e ambientaleSezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI
FORMAZIONE PER OPERATORI DI LAVORI SELVICOLTURALI**

TRA

INAIL, Direzione regionale Puglia, con sede legale in Corso Trieste n. 29, Bari, rappresentato dal Direttore regionale Dott. Mario Longo, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Inail Puglia, in seguito denominato INAIL,

e

Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, con sede in Lungomare Nazario Sauro 45, Bari, rappresentata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, Domenico Campanile, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Puglia, in seguito denominato Regione Puglia;

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi preventivazionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA N° 7 PAGINE
IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE Domenico



Codice CIFRA: FOR/DEL/2019/000_____

Regolamento Regionale 03 marzo 2013 n. 9 "Istituzione dell'albo Regionale delle Imprese Boschive". Approvazione schema di Protocollo operativo tra Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e INAIL - Direzione generale della Puglia per l'organizzazione di corsi di formazione per operatori forestali.

ALLEGATO A

- l'Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'art. 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. assegna all'Inail, in qualità di Ente pubblico del Sistema Istituzionale, compiti di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- l'INAIL, nella sua funzione primaria di tutela del lavoro e della riduzione del fenomeno infortunistico, è impegnato a promuovere ed attivare specifici interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori e svolge attività di studio, progettazione, erogazione di percorsi formativi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro rivolta a tutti i soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali svolge compiti di riconoscimento ed iscrizione all'ALBO delle Imprese Boschive ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2009 n. 4 e del Regolamento Regionale n. 9 del 03.05.2013 e s.m.i.;
- la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ai sensi dell'Art. 17 del R.R. 9/2013 cura la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale, attraverso l'avvio di corsi tecnici e professionali in partenariato con istituti di formazione e/o ricerca riconosciuti;
- è interesse della precitata Sezione sensibilizzare gli operatori iscritti all'albo delle imprese boschive in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute.



Codice CIFRA: FOR/DEL/2019/000 _____

Regolamento Regionale 03 marzo 2013 n. 9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive". Approvazione schema di Protocollo operativo tra Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e INAIL - Direzione generale della Puglia per l'organizzazione di corsi di formazione per operatori forestali.

ALLEGATO A

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 Oggetto

Oggetto del presente Protocollo è l'organizzazione e la relativa erogazione di corsi di formazione destinati agli operatori di lavori selvicolturali iscritti all'Albo regionale delle imprese boschive della Puglia di cui al R.R. 9/2013.

In particolare, i destinatari sono così ripartiti per provincia:

- 71 BARI
- 14 BAT
- 13 BRINDISI
- 129 FOGGIA
- 39 LECCE
- 51 TARANTO
- 15 FUORI REGIONE

TOTALE 332

pertanto il percorso formativo conterà di nr. 10 edizioni, alle quali parteciperanno un numero massimo di 35 operatori;


ogni edizione sarà articolata in nr. 12 ore secondo apposito programma da realizzare come segue:

- n. 4 edizioni per la provincia di Foggia,
- n. 3 edizioni per le province BARI-BAT,
- n. 3 edizioni per le province di Brindisi-Taranto-Lecce.

ARTICOLO 2 Comitato di Coordinamento

Le modalità di svolgimento e la calendarizzazione dei diversi corsi sarà definita di comune accordo tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente, secondo una pianificazione che dovrà essere bimestralmente comunicata al Comitato di coordinamento costituito da due referenti dell'Inail Direzione regionale Puglia e due referenti della Regione Puglia.

Le Parti si impegnano a comunicare i nominativi dei referenti entro non oltre trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.



Codice CIFRA: FOR/DEL/2019/000 _____

Regolamento Regionale 03 marzo 2013 n. 9 "Istituzione dell'albo Regionale delle Imprese Boschive". Approvazione schema di Protocollo operativo tra Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e INAIL - Direzione generale della Puglia per l'organizzazione di corsi di formazione per operatori forestali.

ALLEGATO A

ARTICOLO 3

Localizzazione dei corsi

I corsi si terranno presso le sedi individuate dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 2.

ARTICOLO 4

Modalità di svolgimento

Ogni edizione del percorso formativo sarà articolata in nn. 12 ore, di cui nn. 4 relative ad *ASPETTI GENERALI* della sicurezza, così come disciplinati dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e nn. 8 relative ad *ASPETTI SPECIFICI* riferiti alle mansioni svolte.

I contenuti del percorso formativo saranno elaborati dall'INAIL che provvederà alla progettazione e realizzazione del relativo materiale didattico.

La Regione Puglia provvederà a rendere fruibile il materiale didattico agli operatori selvicolturali impegnati nel percorso formativo.

Al termine di ogni edizione saranno effettuate delle verifiche volte ad accertare l'acquisizione delle competenze richieste, necessarie affinché INAIL possa procedere al rilascio degli attestati di partecipazione.

Tutta la documentazione di cui al punto 8 dell'Accordo, inerente il corso di formazione in oggetto, dovrà essere inoltrata al Processo Prevenzione dell'Inail Direzione regionale Puglia per la conservazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 5

Aspetti economici

I corsi di formazione saranno erogati sulla base delle vigenti tariffe INAIL, secondo il quadro regolamentare interno riguardante le attività di formazione rivolte a soggetti terzi, in particolare nell'ambito delle agevolazioni per corsi di formazione erogati su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni. La tariffa è stabilita in Euro 250,00 per ora di formazione, ovvero Euro 3.000,00 per edizione, alla quale sarà applicata la riduzione del 20% atteso che saranno realizzate più di 4 edizioni. La tariffa comprende la docenza e la supervisione di personale esperto INAIL, per-



Codice.CIFRA: FOR/DEL/2019/000 _____

di cui a

Regolamento Regionale 03 marzo 2013 n. 9 "Istituzione dell'albo Regionale delle Imprese Boschive". Approvazione schema di Protocollo operativo tra Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e INAIL - Direzione generale della Puglia per l'organizzazione di corsi di formazione per operatori forestali.

ALLEGATO A

nitura della copia master del materiale didattico in versione elettronica/cartacea (unico esemplare), le attestazioni di partecipazione.

Le attività di carattere organizzativo per l'attuazione delle iniziative, comprese la duplicazione e riproduzione del materiale didattico (formato cartaceo o CD rom) sono a carico della Regione Puglia.

L'impegno di spesa complessivo per la Regione Puglia è pari a Euro 24.000,00 (ventiquattromila euro) (Esenti da IVA).

I pagamenti avverranno al termine di ciascun ciclo di edizioni per provincia, così come prestabilito all'art. 1 punto sub d), previa richiesta da parte dell'Inail Direzione regionale Puglia.

I pagamenti saranno effettuati da parte della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, previa presentazione dell'attestazione relativa allo svolgimento del corso con relativa documentazione giustificativa, tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'INAIL, Ente sottoposto alla L.720/84 tabella B.

L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, effettua regolarmente i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti sulle somme erogate al personale dipendente, compreso quello impegnato nelle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Inail provvederà direttamente alla realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione senza avvalersi di soggetti terzi.


ARTICOLO 6

Durata della convenzione. Recesso e risoluzione

Il presente protocollo ha validità 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e non è rinnovabile alla scadenza.

Ciascuna parte può recedere dal Protocollo con comunicazione scritta dando un preavviso di almeno tre mesi. In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei corsi già avviati. Resta impregiudicato, in tale ipotesi, il diritto al compenso qualora l'Inail abbia già erogato i corsi pattuiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento delle clausole della convenzione, la parte adempiente potrà, in materia, quella inadempiente per iscritto l'adempimento entro 30 giorni, con espressa



Codice CIFRA: FOR/DEL/2019/000 _____

Regolamento Regionale 03 marzo 2013 n. 9 "Istituzione dell'albo Regionale delle imprese Boschive". Approvazione schema di Protocollo operativo tra Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e INAIL - Direzione generale della Puglia per l'organizzazione di corsi di formazione per operatori forestali.

ALLEGATO A

previsione che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, la convenzione si intenderà risolta di diritto.

ARTICOLO 7

Trattamento dei dati personali

I dati personali eventualmente forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo vengono trattati esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare ed a trattare come riservate le informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, salvo diversamente stabilito per iscritto dalle parti.

ARTICOLO 8

Clausola sulla proprietà intellettuale

Il materiale didattico (dispense, pubblicazioni, esercitazioni sia in formato elettronico che cartaceo etc), di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato dall'INAIL, costituisce proprietà intellettuale INAIL, che è responsabile dei contenuti e dell'utilizzo. Il materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discendenti ai soli fini didattici e non può essere diffuso o utilizzato da terzi.


ARTICOLO 9

Assicurazione

Ciascuna delle parti provvede per proprio conto e secondo le proprie normative per quanto riguarda l'assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei danni accaduti al rispettivo personale, nell'attuazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 10

Riservatezza



Codice CIFRA: FCR/DEL/2019/000 _____

R.A.:

Regolamento Regionale 03 marzo 2013 n. 9 "Istituzione dell'albo Regionale delle Imprese Boschive". Approvazione schema di Protocollo operativo tra Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e INAIL - Direzione generale della Puglia per l'organizzazione di corsi di formazione per operatori forestali.

ALLEGATO A

Le Parti si impegnano e garantiscono che il personale destinato allo svolgimento delle attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali essi verranno comunque a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo ed in particolare a non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli elementi eventualmente resi disponibili per lo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini di tale Protocollo, salvo il caso in cui si debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto.

ARTICOLO 11 **Modifiche e integrazioni**

Ogni eventuale variazione al presente Protocollo che intervenga successivamente alla sua stipula deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ARTICOLO 12 **Foro competente**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo. Ove non sia possibile il bonario componimento, il Foro competente sarà quello di Bari.

ARTICOLO 14 **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Bari, data della sottoscrizione digitale

Per Inail Dr Puglia

Per Regione Puglia

Sottoscrizione avvenuta in modalità digitale

